

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Deroga al limite all'utilizzo del denaro contante per gli
acquisti effettuati da turisti stranieri:
disponibile la comunicazione di adesione alla disciplina**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", ha apportato alcune novità anche in materia di utilizzo del denaro contante. Tra queste, particolare rilievo presenta la **deroga al limite all'utilizzo del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri**. Come avremo modo di appurare, **il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro non opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati: i) presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.); ii) da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella Italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo), non residenti in Italia**. Per poter beneficiare **dell'esonero il cedente / prestatore deve: i) acquisire / conservare la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente; ii) versare il denaro incassato sul proprio c/c; iii) inviare preventivamente una comunicazione** (impegno), utilizzando l'apposito modello recentemente approvato dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento del 23 marzo 2012). Il suddetto provvedimento ha precisato, altresì, con riferimento alle **operazioni effettuate dal 2 marzo 2012 al 10 aprile 2012**, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, **che il modello della suddetta comunicazione deve essere presentato entro il 10 aprile 2012**.

Premessa

A decorrere dal 6 dicembre 2011, a seguito delle modifiche apportate all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 ad opera del Decreto c.d. "Salva Italia", **non è possibile effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un'unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000.**

Il divieto in parola, tuttavia, **non opera nei confronti dei soggetti** individuati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (decreto legge sulle semplificazioni fiscali), **che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell'Italia e dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e residenti al di fuori del territorio dello stato.**

Al riguardo, per meglio illustrare la disposizione, sono intervenuti:

- il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012;
- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012.

Acquisti da parte di turisti stranieri

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro non opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
- presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.

OSSERVA

Rientrano a tali fini le **operazioni di commercio al minuto** autorizzato in locali aperti al pubblico, le **prestazioni alberghiere**, la **somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi**, le **prestazioni di trasporto di persone**, le **prestazioni di servizi** rese nell'esercizio di imprese in locali aperte al pubblico.

In particolare, **il cedente del bene o il prestatore del servizio, per usufruire della deroga** in commento:

- **deve acquisire, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un'apposita autocertificazione** di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;

- **deve versare**, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **il denaro contante incassato su un proprio conto corrente** tenuto presso un operatore finanziario, **consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità di cui sopra** (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell'autocertificazione) **e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;**
- **deve avere inviato apposita comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza

Agli esordi della suddetta disposizione e nelle more dell'approvazione del modello di comunicazione, si dubitava che la nuova previsione di cui al citato D.L. n. 16/2012 (art. 3, commi 1 e 2) fosse applicabile sin dal 2 marzo (ovvero, dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto in commento), ma si riteneva subordinata all'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro il 1 aprile 2012), recante le modalità ed i termini per l'effettuazione della suddetta comunicazione preventiva. Successivamente, però, l'Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 13 marzo 2012) ha risolto ogni dubbio - in merito alla corretta decorrenza del regime derogatorio in commento - prevedendo una **fase transitoria**.

Fase transitoria

Al fine di consentire l'utilizzo della nuova disciplina anche in assenza del provvedimento attuativo, l'Agenzia delle Entrate, con il suddetto comunicato stampa, aveva precisato che, fermo il rispetto degli ulteriori adempimenti, **per le operazioni di importo superiore alla soglia poste in essere tra il 2 marzo 2012** (data di entrata in vigore del DL 16/2012) **e la pubblicazione del modello di comunicazione**, i suddetti operatori economici, una volta disponibile quest'ultimo, avrebbero avuto 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione "preventiva" all'Agenzia delle Entrate.

Quanto sopra ha trovato conferma, poi, nelle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo del 23 marzo 2012 che, in sostanza, ha stabilito:

- da un lato, che **il modello deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni individuate;**
- dall'altro, che, **con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo 2012 al 10 aprile 2012**, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, **il modello deve essere presentato entro il 10 aprile 2012.**

Nel predetto periodo transitorio, inoltre, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest'ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell'operazione.

Principali chiarimenti del provvedimento attuativo

Il provvedimento attuativo del 23 marzo 2012 ha precisato, tra l'altro, che:

- ➔ il **modello di comunicazione** deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente con **modalità telematica**;
- ➔ la presentazione può avvenire direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero per il tramite degli intermediari incaricati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili). A tal fine, i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento;
- ➔ a seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione;
- ➔ diversamente da quanto emergerebbe dalla lettera della norma (che sembra riferirsi al solo "documento" di identità), occorre consegnare all'operatore finanziario, oltre al contante ed alla fotocopia della fattura (o ricevuta o scontrino fiscale) emessa, anche la fotocopia sia del passaporto che dell'autocertificazione.

OSSERVA

Alla data, ancora non si conosce il destino delle fotocopie dei passaporti dei turisti extra Ue che pagano prodotti e servizi cash oltre i mille Euro nonché il destino delle fotocopie degli scontrini, una volta consegnati dal commerciante allo sportello dell'operatore finanziario, all'atto del versamento del corrispettivo della cessione o del servizio. A ciò si aggiunga che gli operatori finanziari (banche), in questo caso, non hanno obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione "preventiva" all'agenzia delle entrate

Come sopra accennato, i soggetti che intendono beneficiare del predetto esonero, devono presentare **preventivamente** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, una comunicazione, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 23.3.2012. Il modello di "COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE (art. 3, comma 2, del Decreto Legge 23 marzo 2012, n. 16)" richiede, tra le altre, le seguenti informazioni.

Nella sezione "**dati identificativi del contribuente**", devono essere indicati i dati del contribuente che intende avvalersi della deroga. In particolare, occorrerà indicare (in un apposita casella della sezione) il codice corrispondente alla tipologia di soggetto a cui il contribuente appartiene, ovvero:

- cod. 1 " Impresa che esercita attività di commercio al minuto o assimilata;
- cod. 2 "Agenzia di Viaggio e di turismo".

Successivamente il contribuente sarà tenuto ad indicare:

- il codice fiscale;
- Il codice attività svolta desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

OSSERVA

In caso di più codici attività, è necessario indicare quello riferito all'attività prevalente tra quelle che rientrano nell'esonero;

Nella sezione "**Dichiarazioni**", il contribuente (o il suo rappresentante legale):

- comunica la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante, prevista per le operazioni individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16;
- si impegna inoltre a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1 ovvero di:
 - acquisire, all'effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;
 - versare, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso fotocopia dei predetti documenti e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

I termini e le modalità di invio

Il modello in esame va inviato, prima di eseguire le predette operazioni, esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal soggetto interessato, riportando nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" il codice "1";
- tramite un intermediario abilitato, riportando nella predetta sezione il codice "2".

A seguito dell'invio, l'Agenzia delle Entrate, come di consueto, rilascia apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

Schema di sintesi-	
I soggetti interessati dall'esonero	<p>L'esonero dalla limitazione all'uso del contante riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura; ➔ agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi; <p>nei confronti di persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE; ➔ non residenti in Italia
Soggetti esclusi	<p>L'esonero interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, per i quali permane il limite di € 1.000 per la regolazione in contanti.</p>
Adempimenti del venditore a regime	<p>I soggetti che intendono beneficiare del predetto esonero, devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presentare preventivamente all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, una comunicazione, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 23.3.2012 denominato ""Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante"; 2) all'atto della cessione per importi eccedenti la soglia di mille euro, farsi consegnare i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> ➔ la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, ➔ un'apposita autocertificazione del cessionario, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano; 3) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione: <ul style="list-style-type: none"> ➔ versare il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario;

	<p>→ consegnare all'operatore finanziario fotocopia del documento di identità di cui sopra (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell'autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;</p>
Fase transitoria	<p>Con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo 2012 al 10 aprile 2012, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, il venditore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> → aver acquisito (o acquisire) una fotocopia del passaporto e un'apposita autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa lo status di cittadino non comunitario residente al di fuori del territorio dello Stato. → aver versato (o versare) l'incasso conseguito con la vendita o con la prestazione su un apposito conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario. → aver consegnato al medesimo operatore finanziario la fotocopia del passaporto precedentemente acquisita, della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. → presentare il modello denominato "Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante" entro il 10 aprile 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVE